



FORUM

AVV. BARBARA CENI

COMPONENTE COMMISSIONE DIRITTO SPORTIVO COA MILANO,
AVVOCATO DEL FORO DI MILANO - GIUDICE DI FEDERAZIONI SPORTIVE,
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE SPORT DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

RW

L'atleta sbaglia? Il gruppo paga

Quando una società sportiva può essere sanzionata per gli illeciti dei propri tesserati



UN ATLETA VIENE SQUALIFICATO

per un illecito disciplinare (taglia volontariamente il percorso). Oppure tiene un comportamento scorretto durante una gara (aggrede verbalmente un giudice di gara). In questi casi le conseguenze riguardano soltanto lui o possono ricadere anche sulla società di appartenenza? La risposta dipende dal tipo di responsabilità di cui si parla. Nel diritto sportivo, le regole sono diverse da quelle previste dall'ordinamento civile e, in alcuni casi, la società può essere chiamata a rispondere anche senza aver commesso direttamente alcuna violazione. La differenza tra i due sistemi è sostanziale e conoscerla aiuta a comprendere perché uno stesso episodio possa avere conseguenze molto diverse sul piano sportivo e su quello giuridico.

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

Nell'ordinamento sportivo le società hanno un preciso dovere di vigilanza sui propri tesserati. Per questo motivo possono essere sanzionate anche quando non hanno avuto alcun ruolo diretto nell'illecito dell'atleta. È il principio della responsabilità oggettiva, introdotto per tutelare la regolarità delle competizioni e incentivare le società a controllare il comportamento dei tesserati. La responsabilità può scattare quando l'illecito è commesso da un affiliato della società oppure, in alcune circostanze, da soggetti terzi dai cui comportamenti il club abbia tratto un vantaggio. Le sanzioni possono variare dalle ammende economiche fino alla penalizzazione in classifica, all'esclusione dalle competizioni o ad altri provvedimenti previsti dai regolamenti federali. L'ordinamento sportivo gode di un'ampia autonomia: i giudici statali non



possono annullare o modificare le sanzioni disciplinari o tecniche applicate dagli organi sportivi. La giurisdizione dello Stato interviene solo laddove la decisione sportiva incida su diritti soggettivi o interessi legittimi (es. il diritto al lavoro), e unicamente per concedere un eventuale risarcimento.

DANNI A UN'ALTRA PERSONA

Diversa è la situazione quando un atleta provoca un danno a un'altra persona durante un'attività sportiva. In questo caso non si applica la responsabilità oggettiva prevista dalla giustizia sportiva, ma le regole del diritto civile. Chi pratica uno sport accetta infatti il cosiddetto "rischio consentito", cioè la possibilità di subire conseguenze derivanti dalle normali dinamiche della disciplina. Un contrasto di gioco o una caduta accidentale, causati nel rispetto delle regole o per violazioni involontarie, non comportano automaticamente un diritto al risarcimento. La responsabilità dell'atleta, e della società per la quale è tesserato, nasce solo quando viene superato quel limite, ad esempio con un gesto volontariamente aggressivo con il quale l'atleta ha inteso aggredire o ledere l'avversario oppure con una condotta talmente violenta da

risultare del tutto sproporzionata e incompatibile con le caratteristiche del gioco.

QUANDO PAGA LA SOCIETÀ

Anche in sede civile la società può essere chiamata a rispondere, ma per ragioni diverse rispetto alla giustizia sportiva. Può accadere nel caso ci sia un rapporto, come accade tra datore di lavoro e dipendente (in via indiretta ai sensi dell'art. 2049 del codice civile) oppure quando il danno è riconducibile a carenze organizzative della società, come impianti non sicuri, controlli insufficienti o personale non adeguatamente qualificato (in via diretta ai sensi dell'art. 2043 c.c.).

In altre parole, mentre nel diritto sportivo la responsabilità della società può prescindere da una sua colpa, nel diritto civile è necessario verificare se il club abbia avuto un ruolo concreto nella causazione del danno. 

Giustizia sportiva e diritto civile seguono regole diverse nel caso di illecito di un atleta